



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE I AFFARI GENERALI



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 18/07/2024

REGISTRO GENERALE N. 1029 DEL 29-7-2024

**OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni Locali 16/11/2022).**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso che:**

- con delibera di C.C. n. 33 del 23/04/2024 è stato approvato il DUP per il triennio 2024/2026;
- con delibera C.C. n. 34 del 23/04/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022, come certificate dal collegio dei revisori;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022;

**Vista** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e*

ms

*trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

**Visto** l’art. 23 c. 2 del D.Lgs 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, c. 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e’ abrogato.”*

**Preso atto** che ai sensi l’art. 23 del D.Lgs 25/05/2017 n. 75, l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell’art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

**Preso atto** che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2024;

**Considerato** che il tetto del fondo dell’anno 2016 è pari € 1.273.377,29, come certificato dall’Organo di revisione contabile;

**Riassunto** il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l’anno 2024 nel prospetto allegato al presente atto (Allegato A);

**Preso atto** che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18/10/2018, ha definitivamente chiarito che : *“gli incrementi del fondo per le risorse decentrate previsti dall’art. 67, c. 2 lett. a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, c. 2 del D.Lgs n. 75/2017”;*

**Preso atto** di quanto disposto dall’art. 33 c. 2 del D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17/03/2020;

**Rilevato** che il limite del trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2 del D.Lgs n. 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, così come citato nel decreto del Ministero della P.A. del 03/09/2019, pertanto le amministrazioni nel caso di diminuzione del personale in servizio non devono ridurre il fondo;

**Accertato** che nel 2018 i dipendenti in servizio presso questo Ente erano n. 237, mentre per l’anno 2024 non è previsto alcun adeguamento rispetto al limite iniziale;

**Ritenuto** necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

**Dato atto** che nella definizione delle risorse variabili per l’anno 2024, sono state inserite le somme derivanti dagli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ex. art. 113, D.Lgs. n. 50/2016), sulla base del relativo regolamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 05/06/2024;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024, parte stabile e parte variabile, nell’ammontare complessivo pari ad € 1.558.054,08, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), di cui:

- € 1.160.144,08 quali risorse stabili a seguito dell’applicazione del nuovo CCNL del 16/11/2022;
- € 397.910,00 quali risorse variabili non soggette a limitazioni;

**Dato atto** che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

**Ricordato** che l’Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**Vista** la determina sindacale di nomina dei responsabili di E.Q. dei Settori dell’Ente;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**Visti:**

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;

*ms*


## DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:


1. di costituire, ai sensi degli artt. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.558.054,08 (di cui € 1.160.144,08 quali risorse stabili ed € 397.910,00 quali risorse variabili non soggette a limitazioni), come da allegato "A" parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
2. di dare atto che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. di dare atto, così come si evince nelle premesse del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 3 settembre 2019, che non si procede alla riduzione del fondo risorse decentrate anno 2024, in quanto il personale in servizio presunto nell'anno 2024 è inferiore rispetto al 31/12/2018;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 relativi alla spesa del personale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Settore Finanze, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
6. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
8. di individuare responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Stefania Scriminaci, nella qualità di responsabile del Servizio Risorse Umane;
9. di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
10. di trasmettere copia del presente atto all'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 40 bis c. 1 del D. Lgs 165/2001 s.m.i., subordinando l'efficacia all'esito favorevole, nonché alle RSU ed alle OO.SS per doverosa informazione;
11. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Maria Stefania Scriminaci)



Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

Visto: Si attesta la regolarità contabile

Scicli, li 19-07-2024



Il Responsabile del Settore Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022  
- ANNO 2024 -**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
<b>Risorse stabili soggette a limite</b>		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	1.227.523,18
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	47.484,90
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	22.048,00
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	9.910,58
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 21.05.2018	0,00
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	210.148,97
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	19.857,50
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenziali stipendiali personale ex art. 79, c. 1, lett. d) ccnl 16/11/22 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	24.783,15
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 - art. 79, c. 1-bis, ccnl 16/11/22	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	18.733,74
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>1.160.144,08</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)</b>		<b>0,00</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	3.000,00
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi (Settore V:€ 250.000; Settore VII: € 64.660; Farmacia:€ 28.000)= TOTALE € 342.660,00 (comprensivi di irap ed oneri riflessi)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	342.660,00
compensi incentivanti connessi al contenzioso tributario	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	25.000,00
indennità centralinisti non vedenti (art. 9 L. 113/1985)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	1.250,00
compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b), D.L. n. 437/1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
compensi ISTAT (art.70-ter CCNL 21.05.2018)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	15.000,00
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	1.000,00
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 109 L. n. 145/2018	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
Risorse finanziate ad adeguate le disponibilità del Fondo sulla base delle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato. (Polizia Municipale: indennità O.P.€ 5.000 + Progetto potenziamento controlli e violazioni € 5.000	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	10.000,00
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>		<b>397.910,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>397.910,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>1.558.054,08</b>

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO

1.084.861,11

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016

1.273.377,29

LIMITE OK

Il Capo Settore Affari Generali  
(Dot.ssa Maria Sgarlato)

*M. Sgarlato*